

Codice DB0710

D.D. 17 gennaio 2013, n. 11

**Comune di Valdieri (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a soc. Carbocalcio Cuneese S.p.A., di terreni comunali di uso civico in loc. San Lorenzo, Fg. 11 mapp. 66 di mq. 5000, per coltivazione cava di calcare. Autorizzazione.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare il Comune di Valdieri (CN) a:

- mutare la destinazione d'uso del mappale, Fg. 11 mapp. 66 di mq. 5000 per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- sospendere temporaneamente, per la durata della concessione, l'esercizio del diritto di uso civico da parte degli aventi diritto sull' area in argomento;
- concedere alla soc. Carbocalcio Cuneese S.p.A. per un periodo di anni 10, eventualmente rinnovabile: i terreni comunali di uso civico in loc. San Lorenzo, Fg. 11 mapp. 66 di mq. 5000, per coltivazione cava di calcare.

di dare atto che:

- la concessione in parola non potrà essere stipulata per importi inferiori a:
  - canone annuo inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, €. 100,00;
  - canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di mq. 5000, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 2.800,00, pari ad € 0,56/mq/anno,
  - canone variabile unitario, in funzione del materiale estratto € 0,768/mc di materiale utile cavato;
- il Comune di Valdieri (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché con la L.R. n. 29/09, inoltre, al

termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituito al Comune ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;

- il Comune dovrà provvedere ogni anno al controllo del quantitativo di materiale effettivamente cavato anche attraverso operazioni di rilievo topografico del cantiere di cava;
- dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario, a seguito dell'applicazione dell'art. 2 della L.R. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato Concessionario in aggiunta ai parimenti già citati canoni variabili di estrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge;
- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni, più o meno cinque per cento, dei costi e dei prezzi di mercato), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;
- in mancanza di variazioni “sensibili” circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT, salvo pagamento anticipato “Una Tantum” al rilascio della concessione;
- il Comune di Valdieri (CN) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 della L.R. 29/2009;
- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Marco Piletta